

RELAZIONE TECNICA

Capo I

Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale

ART. 1

(Rafforzamento del bonus sociale per elettricità e gas)

Il **comma 1** estende al secondo trimestre 2023 le disposizioni di rafforzamento del bonus sociale per i clienti di energia elettrica e gas in condizioni di disagio economico.

Considerata la soglia ISEE di 15.000 euro all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la riduzione del bonus sociale per i clienti con ISEE tra 12.000 euro e 15.000 euro applicata in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 18, della medesima legge, nonché il percorso di progressivo azzeramento delle aliquote negative della componente tariffaria UG_{2c} applicata agli scaglioni di consumo di gas naturale fino a 5000 mc/anno, il finanziamento delle componenti di compensazione integrativa (CCI) dei bonus sociali per elettricità e gas comporta un onere, per il II trimestre 2023, stimato in 400 milioni di euro (complessivamente tra i due settori e incluso il "bonus base" elettrico).

Tale importo è stato stimato tenendo conto degli elementi di seguito:

A. Settore elettrico

Il prezzo medio assunto come riferimento (previsione di prezzo per il cliente domestico tipo a 3 kW, 2700 kWh/anno assunta a metà marzo) era di 27 c€/kWh nel II trim 2023.

La spesa unitaria del cliente di riferimento con bonus "rafforzato" è di 14 c€/kWh.

Il bonus base per il cliente domestico tipo elettrico è di 149,65 €/anno, che corrisponde per un trimestre a 37,41 €/trim.

Secondo il metodo descritto nella relazione tecnica alla delibera 735/2022, la compensazione integrativa (CCI) risulta di 42,36 €.

La platea di beneficiari stimata è di 2,82 M di beneficiari nelle classi A, B, C + 1,45 M di beneficiari in classe D (ovvero con ISEE superiore a 9.530 euro, a cui il bonus si applica in misura ridotta all' 80% del bonus "pieno" applicato sotto la soglia di 9.530 euro – riferimenti delibera ARERA 13/2023).

Usando come riferimento il cliente domestico tipo elettrico, la stima degli oneri per il bonus sociale elettrico nel II trim 2023 è di 318 M €, come somma di 149 M€ per Bonus Base (BB) + 169 per compensazione integrativa (CCI)

B. Settore gas

Il prezzo medio assunto come riferimento (previsione di prezzo per il cliente domestico tipo gas con 1.400 smc/anno assunta a metà marzo) era di 103 c€/smc nel II trim 2023.

La spesa unitaria del cliente di riferimento con bonus "rafforzato" è di 73 c€/smc.

Il bonus base per il cliente domestico tipo gas è di 109,50 €/anno, che corrisponde per un trimestre a 27,38 €/trim.

Secondo il metodo descritto nella relazione tecnica alla delibera 735/2022, la compensazione integrativa (CCI) risulta di 2,62 €.

La platea di beneficiari stimata è di 1,75 M di beneficiari nelle classi A, B, C + 1,20 M di beneficiari in classe D (ovvero con ISEE superiore a 9.530 euro, a cui il bonus si applica in misura ridotta all' 80% del bonus "pieno" applicato sotto la soglia di 9.530 euro – riferimenti delibera ARERA 13/2023).

Usando come riferimento il cliente domestico tipo gas, la stima degli oneri per il bonus sociale gas nel II trim 2023 è di 81 M€, come somma di 74 M€ per Bonus Base (BB) + 7 per compensazione integrativa (CCI).



Il **comma 2** prevede che vengano rideterminate, dal secondo trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, le agevolazioni tariffarie previste per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, sulla base dell'indicatore ISEE pari a 30.000 euro, nel limite di 5 milioni di euro. L'onere è stimato prudenzialmente, complessivamente per bonus elettricità e gas, come segue:

- 3 milioni di euro per II trimestre 2023;

- 2 milioni di euro per un effetto di trascinamento per il "bonus base" per i restanti trimestri.

Il **comma 3** dispone che all'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 405 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio della CSEA. Tale onere è compatibile con le disponibilità residue degli stanziamenti autorizzate con la legge di bilancio per il 2023, in particolare per la finalità del rafforzamento del bonus sociale; ciò alla luce della circostanza che le stime per la legge di bilancio 2023 erano state effettuate in un contesto di prezzi più elevati di quelli che è stato possibile apprezzare negli ultimi giorni del 2022, quando è stata adottata la deliberazione ARERA 735/2022 e che a fine novembre 2022 sono stati resi disponibili dal Sistema informativo integrato i dati di consumo annuo dei titolari di bonus, che sono stati pubblicati nel documento per la consultazione ARERA 646/2022 e che sono stati utilizzati per la revisione dei consumi di riferimento dei diversi profili di riferimento dei titolari di bonus gas.

ART. 2

(Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il secondo trimestre dell'anno 2023)

La disposizione, al **comma 1**, proroga la riduzione dell'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali anche al secondo trimestre 2023.

Per quanto riguarda gli usi civili, con la disposizione in esame si intende ridurre al 5% l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano, per un periodo di 3 mesi (aprile - giugno 2023), indipendentemente dallo scaglione di consumo.

Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione delle aliquote, si utilizzano i dati sui consumi delle famiglie del 2021 (fonte Istat), aggiornati al 2022 mediante le variazioni indicate nei documenti programmatici.

Applicando le variazioni di aliquote ai suddetti consumi e tenendo conto che il secondo trimestre incide per circa il 19,98% sul totale annuo in termini di consumi (quota stimata sui consumi 2022, ultimi dati disponibili), si ottiene la variazione di gettito relativa ai consumi delle famiglie (467,27 milioni di euro).

Per tenere conto di tutti gli usi civili e non solo per quelli dei consumi delle famiglie, si incrementa la variazione di gettito delle sole famiglie di una percentuale pari al 5% che rappresenta il peso degli altri usi civili rispetto a quello delle famiglie. Pertanto, gli effetti complessivi di tutti gli usi civili (famiglie e altri usi civili) sono pari a 490,64 milioni di euro nel secondo trimestre 2023.

Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione dell'aliquota IVA per gli usi industriali, sono stati utilizzati i consumi derivanti dai dati Dogane 2021.

A tali consumi è stato applicato un prezzo medio stimato per il 2022 e, inoltre, si è tenuto conto che il peso del II trimestre sia pari al 25% dell'intero anno.

Applicando una variazione di 17 punti percentuali alla spesa del primo trimestre e tenendo conto che la maggioranza delle imprese possono detrarre l'IVA sugli acquisti, con effetti neutrali in termini finanziari, la stima degli effetti negativi sul gettito è limitata unicamente ai casi degli operatori che non detraggono l'IVA sugli acquisti in tutto o in parte (ad esempio i soggetti in regime forfetario, gli operatori in settori esenti, ecc.). Ai fini della quantificazione, è stata calcolata la percentuale media di indetraibilità sull'intera platea degli operatori con partita IVA e sono stati stimati gli effetti complessivi in termini di perdita di gettito IVA per gli usi industriali in 33,70 milioni di euro.



La variazione di gettito IVA complessiva relativa agli usi civili e agli usi industriali risulta pertanto stimata in 524,34 milioni di euro nel secondo trimestre 2023.

La disposizione prevede, inoltre, al **comma 2**, la riduzione dell'aliquota IVA dal 22% al 5% per le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi, in relazione al secondo trimestre 2023.

Ai fini della stima della misura, si utilizza il dato, di fonte GSE, dell'energia termica erogata in Italia tramite reti di teleriscaldamento per riscaldamento e fornitura di acqua calda igienico sanitaria, nell'anno 2021. Tale energia termica risulta pari 10 TWh, di cui 6,5 TWh erogati ad uso residenziale e il rimanente ad uso terziario ed industriale.

L'applicazione dell'IVA al servizio di teleriscaldamento ad uso residenziale è regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972, che prevede l'applicazione dell'aliquota del 10% alle forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili oppure da impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria del 22%.

Si assume il prezzo medio dell'energia termica erogata tramite reti di teleriscaldamento pari 191 €/MWh. Tale prezzo è stato individuato da ARERA nella Delibera 547/2022/R/tlr "Indagine conoscitiva in materia di prezzi e di costi del servizio di teleriscaldamento".

Inoltre, si ipotizza che l'energia termica fornita alle utenze residenziali assoggettabili all'aliquota del 10% ammonti a 4,68 TWh, mentre i restanti 1,82 TWh sono riferiti ad utenze assoggettabili all'aliquota del 22%.

Con buona approssimazione, si può affermare che nel secondo trimestre 2023 vengano consumati 0,7 TWh per uso domestico su 6,5 TWh e che, pertanto, 0,504 TWh siano attualmente sottoposti ad IVA con aliquota pari al 10% e 0,196 TWh siano sottoposti ad IVA con l'aliquota del 22%. Si ottiene un gettito IVA attuale pari a $0,504 \cdot 1.000.000 \cdot 191 \cdot 0,10 + 0,196 \cdot 1.000.000 \cdot 191 \cdot 0,22 = 17.862.320$ euro. Il gettito IVA determinato dall'applicazione della misura di cui trattasi è pari a $0,7 \cdot 1.000.000 \cdot 191 \cdot 0,05 = 6.685.000$ euro.

Pertanto, si stima, facendo la differenza tra i due valori, che gli effetti di gettito della misura siano 11,18 milioni di euro nel 2023.

La disposizione, al **comma 2**, prevede inoltre che la riduzione dell'aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas nel secondo trimestre del 2023 si estenda anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un "Contratto servizio energia".

Ai fini della stima degli effetti finanziari, dalla Relazione sulla situazione energetica nazionale nel 2020 del MITE risulta che il consumo di energia prodotta con gas naturale delle famiglie per l'anno 2020 è pari a 15.209.000 tep. Si trasforma, tramite il fattore di conversione, pari a 882 mc/tep, tale consumo di energia nel quantitativo di gas naturale impiegato, che risulta pari a 13.414.338.000 mc. Moltiplicando tale quantitativo per il prezzo unitario, che si stima pari a 0,835182 €/mc, si ricava una spesa per le famiglie pari a 11.200 milioni di euro. Al fine di considerare anche l'ammontare dei consumi di gas naturale degli altri soggetti che non possono detrarre l'IVA, in assenza di dati puntuali, si è maggiorato del 5% l'importo della spesa delle famiglie. La spesa maggiorata risulta pari a 11.760 milioni di euro. Stimando che l'1,3% di tale spesa sia attribuibile al gas naturale impiegato per la produzione di energia termica con impianti sulla base di "contratti servizio energia", la relativa spesa risulta pari a 152,88 milioni di euro. Ripartendo tale spesa sui trimestri e in base alla stagionalità e depurandola dell'IVA, a seguito della diminuzione dell'aliquota IVA dal 22% al 5%, per il periodo aprile-giugno 2023, si stimano effetti finanziari negativi, per l'anno 2023, di 4,26 milioni di euro.

Pertanto, gli effetti finanziari negativi complessivamente derivanti dai commi 1 e 2 dell'articolo in esame sono valutati in 539,78 milioni di euro per l'anno 2023.

Il comma 3 dispone che alla copertura dei commi 1 e 2 si provvede ai sensi dell'articolo 24.



Il **comma 4** dispone che ARERA provvede a mantenere azzerate per il II trimestre 2023 le aliquote degli oneri generali di sistema gas nel corso del II trimestre 2023, inclusa la componente tariffaria UG_{2C} per il mese di aprile 2023. Tale componente, applicata agli scaglioni di consumo fino a 5000 mc/anno, ha assunto fino al I trimestre 2023 un valore negativo a parziale compensazione del prezzo del gas.

In relazione alla stima dei consumi previsti per il II trimestre 2023 l'onere massimo di tale misura è stimato pari a 280 milioni di euro, come somma di 160 milioni di euro per l'applicazione della componente negativa UG_{2C} ai consumi del mese di aprile 2023 e di 120 milioni di euro per il mantenimento per l'intero secondo trimestre 2023 delle aliquote azzerate degli altri oneri generali gas.

In particolare, l'onere per la componente tariffaria negativa UG₂ (applicata ai consumi gas fino a 5.000 Smc/anno) nel mese di aprile è stimato sulla base di consumi, nel solo mese di aprile per tali scaglioni di consumo, per 1,4 miliardi di Smc. A tali volumi si applica, limitatamente al mese di aprile, un'aliquota di -11,3 centesimi/Smc, mentre nel primo trimestre 2023 si è applicata un'aliquota di -32,3 centesimi/Smc per tutti i mesi del trimestre.

Il **comma 5** dispone che agli oneri derivanti dal comma 4, valutati in 280 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 24 e che tale importo sia trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 30 giugno 2023.

Il comma 5-bis determina un onere di 1,5 milioni per l'anno 2023 pari al contributo, ivi previsto, in favore dei comuni con popolazione da 25.000 abitanti a 35.000 abitanti il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno d'inizio 2014 e con durata fino all'anno 2023 compreso e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 3

(Contributo in quota fissa in caso di prezzi gas elevati)

Il **comma 1** prevede che, nelle more della definizione di misure pluriennali da adottare in favore delle famiglie, da finanziare nell'ambito del piano RepowerEU, dal 1° ottobre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, possa essere erogato un contributo a parziale compensazione delle spese di riscaldamento attraverso la bolletta elettrica del nucleo familiare presso l'abitazione di residenza (esclusi i clienti titolari di bonus sociale elettrico). Tale contributo si applica solo nei mesi invernali in cui il prezzo del gas naturale all'ingrosso superi una soglia prefissata, pari a 45 euro/MWh (su base mensile). L'utilizzo dell'utenza elettrica permette di identificare l'abitazione di residenza (informazione non disponibile per le utenze gas) e di rendere il contributo indipendente dall'effettiva modalità di riscaldamento (a gas, elettrico, con altri materiali combustibili); in tal modo, non si determinano distorsioni rispetto a una specifica modalità o a un determinato combustibile.

Il **comma 3**, per le finalità di cui al presente articolo, autorizza la spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, cui si provvede ai sensi dell'articolo 24.



ART. 4***(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nonché garanzia su crediti concessi alle imprese agricole e di pesca)***

Comma 1. La disposizione prevede che le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 30 giugno 2023 nelle more della definizione di misure pluriennali di sostegno alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Comma 2. La disposizione prevede che alle imprese a forte consumo di energia sia riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. La medesima disposizione prevede, altresì, che il predetto credito d'imposta sia riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel secondo trimestre 2023 calcolata con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica – ed è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, in coerenza con la relazione tecnica alla norma originaria, si utilizzano i consumi energetici trimestrali delle imprese energivore pari a circa 16,5645 milioni di MWh (fonte ARERA). Moltiplicando i predetti consumi per il prezzo unico nazionale si ricava una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di energia elettrica, compresa quella da esse prodotta e consumata, nel secondo trimestre 2023, pari a 2.153,38 milioni di euro (2.153,38 milioni di euro=16,5645 milioni di MWh*130 euro/MWh). Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di energia elettrica la percentuale del 20 per cento, si stima che la disposizione normativa determini, per l'anno 2023, effetti finanziari negativi di gettito pari a 430,68 milioni di euro.

Comma 3. La disposizione prevede a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023, a condizione che il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, sulla base delle informazioni fornite dall'ARERA, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di energia elettrica nel secondo trimestre 2023 di circa 3,83 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese in esame pari a circa 29,43 milioni di MWh per il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN) che è stimato, per il secondo trimestre 2023, pari a 130 euro/MWh (3,83 miliardi di euro= 29,43 milioni di MWh* 130 euro/MWh). Moltiplicando la percentuale a cui è commisurato il credito di imposta pari al 10 per cento per l'intero ammontare della predetta spesa, si stimano, per l'anno 2023, effetti finanziari negativi pari a 382,59 milioni di euro.

Comma 4. La disposizione prevede che alle imprese a forte consumo di gas naturale sia riconosciuto un credito d'imposta nella misura 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita



al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, in coerenza alla relazione tecnica alla norma originaria, si utilizzano i consumi di gas naturale del settore industriale, impiegati in usi energetici - Stato dei servizi 2021. Tale consumo risulta pari a 18,9 miliardi di Smc/anno e, quindi, per il secondo trimestre 2023, pari a 4,725 miliardi di Smc. Si ipotizza prudenzialmente che tali consumi afferiscano completamente ad imprese a forte consumo di gas naturale. Pertanto, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale, relativi al secondo trimestre 2023, pari a 2,15 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese energivore per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh, che si assume pari a 43 €/MWh. Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 20 per cento, si stima che la disposizione normativa determini, per l'anno 2023, effetti finanziari negativi di gettito pari a 429,62 milioni di euro.

Comma 5. La disposizione prevede che alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale sia riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili alla norma, tenuto conto che la relazione tecnica alla norma relativa al contributo riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, già tiene conto prudenzialmente di tutti i consumi di gas del settore produttivo ricavati dalla relazione annuale dell'ARERA - Stato dei servizi 2021, si stima che i consumi di gas naturale da parte delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale sia pari, su base annua, a 7,755 miliardi di Smc. Ipotizzando un consumo di gas naturale nel secondo trimestre 2023 pari al 15% del consumo annuo, si stima un consumo nel predetto trimestre pari a 1,163 miliardi di mc. Pertanto, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, nel secondo trimestre 2023, pari a 528,85 milioni di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici relativi al secondo trimestre 2023 delle imprese di cui trattasi per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh di gas naturale, che si è assunto pari a 43 €/MWh. Pertanto, applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 20 per cento, si stima che la disposizione normativa determini, per l'anno 2023, effetti finanziari negativi di gettito pari a 105,77 milioni di euro.

Comma 6. La disposizione prevede che, ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 5, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca nel primo e nel secondo trimestre del 2023 di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre del 2023. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore. Tale comma non determina effetti finanziari.



Comma 7. La disposizione prevede che i crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 siano utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. Tale comma non determina effetti finanziari.

Comma 8. La norma prevede che i crediti d'imposta di cui trattasi siano cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Tale comma non determina effetti finanziari.

Comma 9. La norma quantifica gli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.348,66 milioni di euro per l'anno 2023, cui si provvede ai sensi dell'articolo 24.

Comma 10. La disposizione prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il comma in esame non determina effetti finanziari.

Il comma 10-bis prevede il rilascio di garanzie ISMEA a fronte di finanziamenti bancari destinati ad investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e prevede altresì che, per far fronte agli oneri derivanti dal rilascio di tali garanzie, si utilizzino le risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale,



intestato a ISMEA ed istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Avendo riguardo alla modifica introdotta che prevede “garanzia diretta dell'ISMEA, a titolo gratuito e con copertura fino al 100 % del valore del finanziamento e comunque nei limiti di € 250.000” si rappresenta che quello indicato è il nuovo limite portato dal II emendamento della Commissione in applicazione del 2.1. del Quadro Temporaneo Crisi Ucraina (TFC).

Il comma 10-ter provvede all'attuazione del comma 10-bis mediante utilizzo del conto corrente di tesoreria centrale alimentato per complessivi 180 milioni di euro tra il giugno (80 milioni di euro) ed il novembre del 2022 (100 milioni di euro); ad aprile 2023, delle risorse messe a disposizione sul predetto conto, sono state impegnate circa 70 milioni di euro per garanzie concesse da ISMEA ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Conseguentemente, residuano risorse per 110 milioni di euro che possono ancora essere impegnati da ISMEA entro il 31 dicembre 2023.

A fronte del rilascio delle garanzie previste dal comma 10 bis, può pertanto essere utilizzata una parte dei 110 milioni che ancora non risultano impegnati da ISMEA.

In relazione a quanto precede, la disposizione non prevede ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che esse si limitano a consentire una nuova possibile finalizzazione di risorse già stanziata e scontata nell'ambito delle previsioni tendenziali di finanza pubblica.

ART. 4-bis

(Disposizioni per far fronte all'aumento dei costi dell'energia nel settore sportivo)

La disposizione prevede un incremento, pari a 10 milioni per il 2023, del “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano”, di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, finalizzato all'erogazione di contributi in favore di ASD e SSD penalizzate dall'aumento dei costi energetici. *In primis*, si rammenta come il decreto-legge 17 gennaio 2022, n. 4, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ed in particolare l'articolo 9, comma 3, abbia previsto, tra le finalità del predetto fondo, quella di erogare contributi a fondo perduto in favore di ASD e SSD che gestiscono impianti sportivi per far fronte alle summenzionate criticità, prevedendo anche che “*fino al 30% della dotazione complessiva del fondo*” fosse destinata a quelle che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Per le medesime finalità di far fronte alla crisi economica determinata a causa dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, fra l'altro, con il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante “Ulteriori misure in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e successivamente modificato e integrato, era stato previsto un incremento di 60 milioni per il 2022 e di 25 milioni per il 2023 da destinare sempre all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonché per il CONI, per il CIP e per Sport e salute S.p.a..

I 10 milioni aggiuntivi per l'anno 2023 previsti dalla presente disposizione permettono di raggiungere la quota complessiva di 35 milioni di euro da destinare ai contributi a fondo perduto per il 2023, prevedendo allo stesso tempo una riserva di fondi, pari ad almeno 10 milioni di euro, per l'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e



società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva.

Tale stanziamento, secondo un criterio storico, appare sufficiente, alla luce delle evoluzioni del quadro di riferimento dei costi energetici, a garantire complessivamente un adeguato ristoro per tutti gli oneri sostenuti sinora dai soggetti del settore sportivo, con particolare riferimento agli aggravii relativi all'anno 2023. Lo stanziamento presente è chiaramente vincolato alla finalità suddetta, e non verrà utilizzato per le altre finalità del Fondo.

L'onere aggiuntivo della presente disposizione è pari ad euro 10 milioni di euro per l'anno 2023 e trova copertura nell'ambito dell'articolo 24.

ART. 5

(Disposizioni in materia di contributo di solidarietà temporaneo)

La proposta, al **comma 1**, intende escludere, per la determinazione del reddito relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 ai fini del contributo di solidarietà, la distribuzione o comunque l'utilizzo di riserve accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali. Il **comma 2** della disposizione stabilisce che, nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 devono parimenti essere esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta.

Ai fini della stima, sono stati considerati i dati contenuti nelle dichiarazioni Redditi Società di capitali interessate dalla norma (anni d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021), sterilizzando il reddito imponibile dai valori dei decrementi delle Riserve in sospensione d'imposta indicati nel campo RS140 col. 3.

La platea dei soggetti sui quali è stata calcolata la stima corrisponde a quella considerata ai fini della valutazione della misura originaria che ha introdotto il prelievo in esame - art. 1 commi 115-119 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023). Su tale platea si è rilevato che al 31 dicembre 2021 le riserve in sospensione d'imposta ammontano a circa 5,1 miliardi di euro, con utilizzi nelle annualità 2018-2021 in media pari a circa 103 milioni di euro (2% del totale). In un'ottica di estrema prudenza e in assenza dei dati dichiarativi relativi all'utilizzo delle suddette riserve nel 2022, si è ipotizzato che in tale annualità l'utilizzo delle riserve in sospensione sia pari al 30% del loro ammontare complessivo con una riduzione della base imponibile del contributo pari a circa 1,6 miliardi di euro.

Alla luce di tale ipotesi, si stima che la misura determini una riduzione di gettito del contributo straordinario di circa 404 milioni di euro nel 2023.

Alla copertura degli oneri, valutati in 404 milioni di euro per l'anno 2023, previsti dall'articolo in esame si provvede ai sensi dell'articolo 24.

ART. 6

(Tassazione dell'agroenergia)

Comma 1. Al fine di stimare gli oneri derivanti dalla disposizione che modifica l'articolo 1, comma 423, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono stati presi in considerazione gli impianti di biogas in esercizio a novembre 2022 sulla base dei dati pubblicati dal GSE. A partire da tali dati, è stato valutato di non considerare gli impianti di dimensione superiore a 1 MW in quanto sicuramente non di proprietà di aziende agricole che adottano il regime forfettario



mentre sono stati inclusi, in via prudenziale, tutti i 1.750 impianti di potenza fino ad 1 MW anche se molti di questi impianti sono al di fuori del regime sopraccitato.

A partire dalla potenza installata relativamente a tali 1.750 impianti, è stata calcolata la produzione annuale al netto della franchigia prevista dalla norma e adottando un numero medio di ore di funzionamento annuali posto pari a 7.400, quantitativo basato sui dati di letteratura e al netto delle quantità dedicate ai servizi ausiliari che il GSE decurta in automatico.

Sulla produzione annuale è stata applicata la quota forfettaria del 25% previsto dal citato comma 423 della Legge 266/2005 e l'imponibile è, quindi, desunto applicando il valore medio dell'energia ceduta nell'anno fiscale di riferimento.

Il costo dell'intervento deriva, quindi, dalla differenza tra il gettito IRPEF/IRES e IRAP atteso per l'anno 2022 e il gettito conseguente all'applicazione del tetto di 120 euro MWh introdotto dall'emendamento in questione. Il gettito atteso nell'anno 2022 a normativa vigente è stato stimato adottando il valore medio dell'energia registrato nel 2021 e pari a 125,06 euro MWh.

| Valore energia | Imponibile | IRPEF/IRES | IRAP | TOTALE |
|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Media 2015-2020 | 52.123.937 | 22.406.193 | 2.032.834 | 24.439.027 |
| Media 2017-2019 | 58.026.356 | 24.944.233 | 2.263.028 | 27.207.261 |
| Media 2018 | 64.127.307 | 27.567.642 | 2.500.965 | 30.068.607 |
| Media 2021 | 129.539.024 | 55.694.680 | 5.052.022 | 60.746.702 |
| Tetto euro 120 | 124.297.800 | 53.440.954 | 4.847.614 | 58.288.568 |

Il costo dell'intervento normativo può, pertanto, essere stimato, in via estremamente prudenziale, in circa 2,456 milioni di euro.

Si riportano, di seguito, gli effetti finanziari di cassa ascrivibili alla proposta emendativa in esame.

| | 2023 | 2024 | Dal 2025 |
|---------------|--------------|-------------|----------|
| Irpef/Ires | -3,94 | 1,69 | 0 |
| Irapp | -0,38 | 0,17 | 0 |
| Totale | -4,32 | 1,86 | 0 |

Il **comma 2** dispone che agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4,32 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

ART. 7

(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico)

La misura dispone che - ai fini della determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico **previste dall'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90** - si considera ammessa anche la parte di spesa a fronte della quale sia concesso un contributo dalle Regioni e dalle Province autonome.

Viene anche previsto che la somma dell'agevolazione fiscale e del contributo non deve eccedere il 100% della spesa ammissibile all'agevolazione o al contributo e che la misura sia applicabile ai contributi istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed erogati negli anni 2023 e 2024.



Sotto il profilo strettamente finanziario, alla misura in esame non si ascrivono maggiori oneri rispetto alle previsioni di Bilancio in quanto in sede di valutazione degli effetti delle agevolazioni in esame è stato considerato sempre in un'ottica prudenziale l'intero ammontare della spesa relativa agli interventi di risparmio energetico.

ART. 7-bis

(Semplificazione temporanea per l'installazione di impianti fotovoltaici)

La disposizione integra le previsioni dell'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 in tema di semplificazione temporanea fino al 15 luglio 2024 per l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli su coperture piane o a falde, precisando che ove detti impianti siano ubicati in aree situate nei centri storici o soggette a tutela si applica la DILA previa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che i manti delle coperture non siano realizzati mediante il ricorso a prodotti che abbiano l'aspetto dei materiali della tradizione locale. Tale disposizione, relativa a mere semplificazioni autorizzative, non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

ART. 7-ter

(Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 581, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

La norma conferma anche per l'anno 2023 il contributo, pari a 9 milioni di euro, in favore dei piccoli comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna che hanno registrato maggiore spopolamento e caratterizzato da indicatori socioeconomici che evidenziano maggiori difficoltà rispetto ai restanti comuni.

ART. 7-quater

(Credito d'imposta per le start-up innovative operanti nei settori dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili e della sanità)

La norma è finalizzata a riconoscere per l'anno 2023 alle *start-up* innovative costituite a partire dal 1° gennaio 2020 e operanti nel settore dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità, un contributo sotto forma di credito d'imposta fino a un importo massimo di 200.000 euro, in misura non superiore al 20 per cento della spesa sostenuta per attività di ricerca e sviluppo volta alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumentazioni e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici. Il credito d'imposta è utilizzabile, nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 per il periodo d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Con decreto del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno adottate le disposizioni applicative necessarie anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d'imposta fruito indebitamente.

Sotto il profilo strettamente finanziario, la misura in esame determina un onere per l'anno 2023 pari al limite di spesa di 2 milioni di euro individuato dalla norma.



ART. 7-quinquies
(Contributo alla fondazione “Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile”)

La norma autorizza la spesa pari a 3 milioni di euro per il 2023, in favore dell’Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo sostenibile, con sede a Taranto, al fine di consentire l’acquisizione della dotazione infrastrutturale ed assicurarne l’operatività. Le spese di funzionamento della medesima fondazione negli anni successivi saranno finanziate a valere sul fondo di gestione di cui all’articolo 3 dello Statuto della fondazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2020, n. 195.

Capo II
Disposizioni in materia di salute

ART. 8
(Contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici)

Il **comma 1** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo con dotazione pari a 1.085 milioni di euro per l’anno 2023, diretto a far fronte a quota parte degli oneri a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici a seguito del superamento del tetto della spesa per dispositivi medici, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

In particolare, si fa presente che il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 6 luglio 2022, ha certificato il superamento dei tetti di spesa per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ponendo a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici un onere complessivo pari a circa 2.086 milioni di euro. Successivamente, ciascuna regione e provincia autonoma ha emanato il provvedimento diretto a ripartire l’onere complessivo tra le singole aziende fornitrici di dispositivi medici, le quali avrebbero dovuto versare gli importi dovuti in favore delle regioni entro il 14 gennaio 2023.

L’articolo 1 del decreto-legge 4/2023 (trasfuso nell’articolo 4, comma 8-bis del decreto-legge 198/2022, in sede di conversione di tale decreto) ha differito il termine per il versamento al 30 aprile 2023. Ora con la norma in oggetto si prevede che il bilancio dello Stato si faccia carico di una quota del suddetto importo di 2.086 milioni di euro, pari complessivamente a 1.085 milioni di euro, pari al 52% del totale.

Il **comma 2** individua il riparto tra le regioni del contributo statale, prevedendo altresì che il suddetto contributo possa essere utilizzato per garantire l’equilibrio di bilancio del servizio sanitario regionale per l’anno 2022.

Conseguentemente, il **comma 3** prevede che le aziende fornitrici di dispositivi medici eroghino alle regioni la restante quota del 48% a loro carico, entro il 30 giugno 2023. La possibilità di erogare un importo ridotto è riservata esclusivamente alle aziende che non hanno attivato contenzioso avverso il citato decreto interministeriale del 6 luglio 2022 e i relativi provvedimenti regionali o che avendolo già attivato, vi rinuncino. Per le altre aziende resta l’obbligo del pagamento degli importi integrali come determinati dal citato decreto interministeriale del 6 luglio 2022 e conseguenti provvedimenti regionali. **Prevede inoltre che, l’integrale e tempestiva corresponsione dell’importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo estingue l’obbligazione gravante in capo alle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento dell’importo corrispondente alla**



quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti, pubblicati sui rispettivi bollettini e siti istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi indicati nel primo periodo, con compensazione delle spese di lite. La disposizione, avente natura ordinamentale e procedimentale, non determina nuovi o maggiori oneri carico della finanza pubblica.

Il **comma 5**, di natura ordinamentale, introduce misure di controllo e di monitoraggio in merito alla corretta compilazione della fattura elettronica dei dispositivi medici, con particolare riferimento agli obblighi richiamati nel **comma 4**.

In fine, il **comma 6** stabilisce che per esigenze di liquidità connesse all'assolvimento dell'obbligo di ripiano di cui al comma 3 del presente articolo e nel rispetto delle condizioni, dei requisiti e delle risorse finanziarie disposti a legislazione vigente, le piccole e medie imprese possono richiedere finanziamenti a banche e altri intermediari finanziari suscettibili di essere assistiti, previa valutazione del merito di credito, dalla garanzia prestata dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Agli oneri di cui al comma 1 pari a 1.085 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 24.

ART. 9

(Imposta sul valore aggiunto sul *payback* relativo ai dispositivi medici)

Il **comma 1** prevede che, in relazione ai versamenti effettuati dalle aziende produttrici di dispositivi medici alle regioni, le aziende possono portare in detrazione l'IVA determinata scorrendo la medesima dall'ammontare dei versamenti effettuati.

Il comma 1-bis prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a comunicare alle aziende fornitrici di dispositivi medici l'ammontare dell'IVA sull'importo oggetto di versamento, computando l'IVA sulla base delle fatture emesse dalle stesse aziende nei confronti del Servizio sanitario nazionale e considerando le diverse aliquote dell'IVA applicabili ai beni acquistati.

Il comma 1-ter prevede che nel calcolo dell'ammontare dell'IVA si tiene conto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, nella parte in cui prevede l'obbligo di indicare in modo separato l'importo del costo del bene e quello del costo del servizio.

La disposizione, al **comma 2**, disciplina anche le modalità di effettuazione della variazione in diminuzione (da quale momento può essere effettuata e quali sono gli obblighi contabili) e gli effetti del pay back ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP. Infine, viene anche previsto al comma 3 che le aziende fornitrici di dispositivi medici emettano un apposito documento contabile da conservare ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel quale sono indicati gli estremi dei provvedimenti regionali e provinciali da cui deriva l'obbligo del ripiano del superamento del tetto di spesa.

Sulla base delle informazioni acquisite dagli operatori del settore con riferimento ai versamenti sostanzialmente ancora da effettuare, la misura (commi 1 e 2) chiarisce che i comportamenti messi in atto dai soggetti interessati dalla disposizione già sono coerenti con la normale applicazione delle norme che regolano il funzionamento dell'imposta sul valore aggiunto e in termini di deducibilità dei versamenti ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP.

Con riferimento alla disposizione di cui al **comma 3**, la stessa non determina effetti trattandosi di un intervento procedurale.

Nel complesso, l'articolo in esame non comporta variazioni rispetto al gettito iscritto nelle previsioni di Bilancio.



ART. 10

(Disposizioni in materia di appalto, di reinternalizzazione dei servizi sanitari e di equità retributiva a parità di prestazioni lavorative, nonché di avvio di procedure selettive comprensive della valorizzazione dell'attività lavorativa già svolta)

Il presente articolo non comporta nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, i **commi 1 e 2** prevedono la possibilità di affidamento a terzi dei servizi medici ed infermieristici, correlandola allo stato di necessità e urgenza e solo in caso di verificata impossibilità di ricorrere a personale già in servizio o a personale assumibile per concorso o in quanto idoneo in graduatorie concorsuali in vigore. I predetti commi pongono inoltre limiti temporali all'affidamento, condizioni di professionalità a tutela della salute pubblica e tutela delle condizioni orarie di lavoro. **Inoltre, si specifica che l'impossibilità di assumere gli idonei concerne i soggetti collocati nelle graduatorie concorsuali in vigore relative al personale dipendente e si inserisce, tra le condizioni, anche l'impossibilità di avvalersi in regime di convenzione del personale iscritto nelle graduatorie per l'assistenza specialistica ambulatoriale interna.**

Il **comma 3** rimette ad un decreto del Ministero della salute, sentita l'ANAC, l'elaborazione di linee guida recanti le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici oggetto di affidamento. I commi 4 e 5 hanno natura ordinamentale.

Il **comma 4** dispone che la stazione appaltante, nella decisione di contrarre, motivi espressamente sulla osservanza delle previsioni e delle condizioni di cui sopra, e il **comma 5** prevede che l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 costituisca valutazione ai fini della responsabilità del dirigente della struttura sanitaria appaltante il servizio per danno erariale.

Il comma 5-bis prevede che le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 non trovano applicazione per gli affidamenti in atto e alle procedure di affidamento in corso di svolgimento o per le quali sia stata pubblicata la determinazione a contrarre, o altro atto equivalente, entro dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La durata degli affidamenti in questione non può in ogni caso eccedere dodici mesi dalla data di sottoscrizione del relativo contratto ovvero, per i contratti in corso, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Trattandosi di previsione di carattere ordinamentale, non vi sono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 5-ter prevede che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 non trovano applicazione per i contratti e le procedure di affidamento che prevedono il conferimento di attività e servizi sanitari in gestione ad operatori economici, allo scopo di conseguire la riqualificazione di strutture sanitarie o presidi ospedalieri pubblici. La disposizione presenta natura ordinamentale e, come tale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al **comma 6** si stabilisce che chi abbia interrotto volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con una struttura sanitaria pubblica per prestare la propria attività presso un operatore economico privato che fornisce i servizi di cui ai commi precedenti in regime di esternalizzazione, non possa chiedere successivamente la ricostituzione del rapporto di lavoro. Tali disposizioni, definendo le modalità di utilizzo dei predetti servizi, rivestono carattere ordinamentale e non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, il **comma 7** disciplina la reinternalizzazione di servizi appaltati. La disposizione non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni precedentemente esternalizzate da parte delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale avvengono in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e nei limiti previsti dall'articolo 11,



commi 1 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, in materia di spesa di personale.

ART. 11

(Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive e anticipo dell'indennità nei servizi di emergenza-urgenza)

I **commi 1, 1-bis e 2** consentono, per l'anno 2023, agli enti del SSN di ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del CCNL dell'Area sanità del 19 dicembre 2019, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, può essere aumentata fino a 100 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, per il personale medico e fino a 50 euro per il personale infermieristico, per le prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del CCNL – triennio 2019-2021 relativo al personale del comparto sanità purché nel limite del maggior finanziamento complessivo stabilito dal presente articolo in misura pari a 70 milioni di euro comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, ripartito fra personale medico e infermieristico e fra le regioni e le province autonome nella tabella B a cui accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. La norma prevede, pertanto, una flessibilità nella definizione della tariffa – che può essere ridefinita nella misura massima di 100 euro per il personale medico e di 50 euro per il personale infermieristico – che consente il rispetto del tetto di spesa complessivo di 70 milioni di euro. **Tali disposizioni sono applicabili anche al personale medico e infermieristico operante nei pronto soccorso pediatrici e ginecologici afferenti ai presidi di emergenza-urgenza e ai dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione (DEA) di I e II livello del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa previsti al comma 1.**

Il **comma 3** integra le risorse di cui all'articolo 1, comma 526 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 di 100 milioni di euro complessivi per il periodo dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023 per la definizione della specifica indennità ivi prevista.

Il **comma 4** dispone che agli oneri complessivi derivanti dai predetti commi, pari a 170 milioni di euro annui per l'anno 2023, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che è corrispondentemente incrementato. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 24.

ART. 12

(Misure per il personale dei servizi di emergenza-urgenza)

Il **comma 1** reca misure volte a consentire la partecipazione del personale medico che abbia maturato una specifica esperienza presso i servizi di emergenza urgenza del SSN ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica nella disciplina di Medicina **d'emergenza-urgenza** ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione. Tale norma ha contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni di cui ai **commi 2 e 3** consentono ai medici in formazione specialistica di assumere incarichi libero professionali anche di collaborazione coordinata e continuativa presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del SSN per un massimo di 8 ore settimanali con un compenso orario pari a 40 euro lordi comprensivi di tutti gli oneri. Rimanendo fermo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 gli incarichi in parola possono essere conferiti



solo nel rispetto dei limiti di spesa ivi contemplati e pertanto non comportano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2-bis prevede che, fino all'adozione del regolamento previsto dall'articolo 19, comma 11, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il personale medico in formazione può prestare la propria collaborazione volontaria e occasionale, con contratto libero-professionale, agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti. Tale attività è prestata al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi.

La disposizione è attuata nell'ambito dei limiti della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, che rappresentano tetti di spesa.

Il **comma 4**, specificando che l'attività svolta ai sensi del comma 3 è valutabile nell'ambito del curriculum formativo e professionale ai fini dei concorsi, riveste carattere ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5** consente al personale dipendente e convenzionato operante presso i servizi di emergenza urgenza del SSN in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno ad orario parziale, previa autorizzazione dell'amministrazione. La disposizione non comporta oneri neanche sotto il profilo pensionistico in quanto il riconoscimento del relativo trattamento avviene esclusivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

Comma 6. Ai fini della quantificazione degli oneri finanziari della presente disposizione, sulla base della distribuzione per età e anzianità della categoria dei dipendenti del SSNA, sono state determinate le uscite per pensionamento a normativa vigente e variata con i relativi oneri.

Si stima che i soggetti che lavorano stabilmente nelle strutture di pronto soccorso siano complessivamente circa 49 mila.

Tenuto conto della limitazione del campo di applicazione ai pensionamenti decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2032 e ipotizzando che:

- la distribuzione di età, anzianità e regime di liquidazione dei beneficiari sia analoga a quella dei dipendenti del SSNA;
- la retribuzione media annua imponibile sia di circa 51.000 euro;
- venga riconosciuto a tutti un incremento dell'età anagrafica di 24 mesi.

Di seguito si stimano gli effetti finanziari connessi all'applicazione della disposizione.

| Anno | Oneri (in milioni di euro) |
|------|-------------------------------|
| 2023 | 0,06 |
| 2024 | 0,2 |
| 2025 | 0,4 |
| 2026 | 0,7 |
| 2027 | 1,1 |
| 2028 | 1,7 |
| 2029 | 2,3 |
| 2030 | 3,2 |
| 2031 | 4,0 |



| | |
|----------|-----|
| dal 2032 | 5,1 |
|----------|-----|

Il **comma 7** dispone che agli oneri derivanti dal comma 6, valutati in 60.000 euro per l'anno 2023, 200.000 euro per il 2024, 400.000 euro per il 2025, 700.000 euro per il 2026, 1.100.000 euro per il 2027, 1.700.000 euro per il 2028, 2.300.000 euro per il 2029, 3.200.000 euro per il 2030, 4.000.000 euro per il 2031 e 5.100.000 euro annui a decorrere dal 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

ART. 13

(Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43)

Il **comma 1** sostituisce il vigente articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, prevedendo che agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio non si applichino fino al 31 dicembre 2025 le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Dispone altresì un monitoraggio da parte del Ministero della salute delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato che il predetto Ministero condurrà nell'ambito delle ordinarie attività di monitoraggio del funzionamento del SSN.

Trattandosi di disposizioni ordinamentali dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1-bis estende le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge n. 234/2021 - attualmente riferite al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario e amministrativo reclutato dagli enti del servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile - anche al personale tecnico e professionale. Tenuto conto della previsione recata dal citato comma 268, secondo cui le predette procedure sono assoggettate al rispetto della disciplina in materia di spesa di personale, dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 14

(Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Il presente articolo **al comma 1, punti a) e b)**, modifica il vigente articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 rendendo permanente la possibilità da parte degli enti del SSN e delle strutture accreditate, appartenenti alla rete formativa di assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale, i medici specializzandi che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547.

Inoltre, al punto b-bis), al fine di superare le criticità derivanti dalla scarsa propensione degli Atenei di procedere alla stipula degli accordi con le Regioni e le Province autonome al fine di regolare le modalità di svolgimento di tali incarichi, nel rispetto degli obblighi formativi previsti nell'ambito della frequenza delle scuole di specializzazione di appartenenza, prevedendo che le università debbano adottare tali accordi entro novanta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati, specificando che, in mancanza, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale saranno definite sulla base dell'accordo quadro adottato con D.M. 10 dicembre 2021.

Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che la misura ivi prevista trova attuazione nei limiti delle disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti per gli enti destinatari dalla normativa vigente.



ART. 15

(Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero)

Il **comma 1** consente, fino al 31 dicembre 2025, l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, dell'attività lavorativa -in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206- a coloro che intendono esercitare presso strutture sanitarie o socio sanitarie pubbliche o private o private accreditate, una professione **medica o** sanitaria o l'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero. **Viene previsto l'inserimento tra le strutture menzionate per l'esercizio temporaneo della professione anche le strutture del Terzo settore.**

Il **comma 2** rinvia ad un'intesa **da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in Conferenza Stato-regioni che regolamenti** la disciplina per l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di cui trattasi. Il **comma 3** dispone che, **nelle more dell'intesa di cui al comma 2, nonché dei relativi provvedimenti attuativi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano**, trovino temporanea applicazione le disposizioni recate all'articolo 6-bis del decreto-legge del 23 luglio 2021, n. 105, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Il **comma 4** ripropone il contenuto dell'ultimo periodo dell'articolo 4-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 198 del 2022 che estende l'applicazione della disciplina dell'ingresso per lavoro in casi particolari e quella dell'ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati al personale medico e infermieristico assunto presso le strutture sanitarie o socio sanitarie pubbliche o private.

Trattandosi di disposizioni ordinamentali, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Il **comma 5** dispone l'**abrogazione soltanto dell'articolo 4-ter, comma 1, lettera b), numero 2) del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 che prevede un obbligo di comunicazione in capo al professionista.** Le disposizioni **soprariportate** devono considerarsi sostituite e assorbite da quelle contenute nel presente articolo.

ART. 15-bis

(Ulteriori misure per fare fronte alla grave carenza di operatori di interesse sanitario)

La disposizione consente l'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019 ai massofisioterapisti che, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito il relativo titolo, anche senza aver ancora maturato i trentasei mesi di attività lavorativa.

Trattandosi di disposizione di natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 15-ter

(Disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale nonché di attività di medicina estetica)

La disposizione in esame prevede che per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione di



odontoiatra, è abolito il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale. Inoltre, consente agli odontoiatri di esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso.

La previsione presenta carattere ordinamentale e, come tale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Pertanto, data la natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 16

(Disposizioni in materia di contrasto degli atti di violenza nei confronti del personale sanitario)

Comma 1. La disposizione ha ad oggetto il regime sanzionatorio del reato di lesioni personali nei confronti del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività.

Pertanto, data la natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1-bis prevede la possibilità di costituire posti fissi della Polizia di Stato presso le strutture ospedaliere, pubbliche o convenzionate, dotate di servizio emergenza-urgenza.

I predetti posti fissi possono essere attivati, ai sensi dell'art. 4 del d.M. 16 marzo 1989, direttamente con ordinanza dei Questori-Autorità provinciali tecniche di Pubblica Sicurezza, nelle rispettive province, per far fronte a situazioni di criticità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica presso le suddette strutture ospedaliere, costituendo gli stessi articolazioni interne degli uffici della Questura o dei Distretti o dei Commissariati (sia sezionali che distaccati). Trattandosi di una facoltà e non di un obbligo, all'attuazione della presente disposizione si potrà provvedere mediante l'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo III

Misure in materia di adempimenti fiscali

ART. 17

(Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento)

Per stimare gli effetti finanziari delle disposizioni di cui ai **commi da 1 a 3**, conformemente a quanto previsto nelle relazioni tecniche di accompagnamento di disposizioni normative analoghe di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 119 del 2018, e all'articolo 1 commi da 179 a 185 della legge n. 197 del 2022, si confrontano il tasso di acquiescenza e quello di adesione medi con la propensione alla definizione degli atti potenzialmente coinvolti dalla norma in esame. Il tasso di acquiescenza e quello di adesione medi si utilizzano per stimare l'importo complessivamente riscuotibile a cui si rinuncia (ossia una quota delle sanzioni); la propensione alla definizione si utilizza per stimare le maggiori entrate derivanti dalla definizione (a cui vanno aggiunti interessi e sanzioni ridotte, come stabilito dalla disposizione).

Atteso che l'analisi dei dati storici degli incassi di precedenti disposizioni analoghe hanno evidenziato la sostanziale indifferenza tra il gettito ordinario potenzialmente incassabile in assenza della definizione e il gettito potenziale derivante dalla definizione in argomento (ovvero



una sostanziale indifferenza tra il tasso di acquiescenza e la propensione all'adempimento), si ritiene che la norma non comporti significativi impatti finanziari.

In considerazione del fatto che le relazioni tecniche delle disposizioni originarie sono state stimate su valori medi dei dati storici degli incassi è ragionevole presumere che al 15 febbraio 2023 i riferimenti quantitativi già riportati nella relazione tecnica di accompagnamento della norma originaria non varino. Prudenzialmente, pertanto, non si ascrivono maggiori entrate per il bilancio dello Stato in quanto il gettito stimato, derivante dalla definizione in argomento, ricalca tendenzialmente quello ordinario comunque incassato.

ART. 17-bis

(Disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali)

La proposta normativa in esame prevede la facoltà per gli enti territoriali di applicare le disposizioni relative al c.d stralcio e alla rottamazione-quater, di cui all'articolo 1, commi 222, 229-bis e 231, dalla legge n. 197/2022. La disposizione riguarda gli enti che hanno affidato la riscossione coattiva delle proprie entrate a soggetti diversi da ADER ovvero che provvedono mediante riscossione diretta. Per quanto concerne l'estensione della definizione agevolata di cui al comma 231 gli enti territoriali possono stabilire (tra l'altro) il numero delle rate e le modalità con cui il debitore manifesta la volontà di avvalersi della predetta definizione agevolata. Trattandosi di una facoltà per gli enti territoriali interessati non si ascrivono effetti sotto il profilo finanziario considerando che i predetti enti valuteranno l'eventuale adesione agli istituti in esame considerando l'effettiva capacità di riscossione e comunque nell'ambito dei propri equilibri di bilancio.

ART. 18

(Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale)

La norma precisa che, per accedere alla definizione di cui trattasi, l'assenza della notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di intimazione debba riferirsi alla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Tenuto che alla definizione di cui ai commi da 219 a 221 non erano stati ascritti effetti di gettito, coerentemente non si stimano effetti finanziari dalla presente disposizione.

ART. 19

(Modifica dei termini della regolarizzazione delle violazioni formali e del ravvedimento speciale)

Il **comma 1** modifica dei termini dei versamenti rateali prevista dalle disposizioni di cui alla lettera b) comporta minori entrate, per il 2023, per un importo pari a circa 3,25 milioni di euro che corrispondono, nell'ipotesi prudenziale in cui tutti i contribuenti che aderiscono al ravvedimento si avvarranno del pagamento rateale, alla quota degli interessi che nella relazione tecnica di accompagnamento della disposizione originaria (articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197 del 29 dicembre 2022) è stata ascritta al periodo aprile-settembre 2023. Tali minori entrate si ascrivono alla sola annualità 2023, in quanto i residui versamenti riconducibili all'annualità 2024 non subiscono variazioni sostanziali.

La proroga del termine del 31 marzo 2023 per l'accesso alla procedura non modifica gli importi relativi a maggiori incassi, minori entrate e sanzioni che sono già stati stimati dalla relazione tecnica di accompagnamento della disposizione originaria, in considerazione del fatto che essi sono stati quantificati sulla base di proiezioni e medie annue, riferite all'anno 2023, dei valori degli atti potenzialmente regolabili che si riferiscono a violazioni non ancora contestate e che



per questo possono essere solo stimate su valori medi. Pertanto, è ragionevole presumere che al 31 ottobre 2023 l'ammontare delle violazioni oggetto della regolarizzazione speciale e la proiezione dell'ammontare del ravvedimento operoso atteso nel 2023 (a cui si rinuncia) già riportati nella RT di accompagnamento della norma originaria restino i medesimi riferimenti quantitativi non modificando le altre voci già stimate degli impatti finanziari.

Non si ascrivono effetti alle disposizioni di cui alle lettere a) e c).

Il **comma 2** dispone che agli oneri derivanti dalla lettera b) del comma 1, valutati in 3,25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

ART. 20

(Modifica dei termini in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione)

La modifica dei termini per i versamenti rateali disposta dalla lettera a) comporta minori entrate per circa 14,2 milioni di euro che corrispondono, nell'ipotesi prudenziale in cui tutti i contribuenti che aderiscono alla definizione agevolata si avvarranno del pagamento rateale, alla minore quota degli interessi (stimati applicando un tasso legale del 5%) relativi al nuovo piano di rateazione.

Tali minori entrate sono così distribuite nel quinquennio di rateazione:

| Anno | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | totale |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| importi in milioni di euro | -11,49 | -0,59 | -0,62 | -0,65 | -0,68 | -0,18 | -14,19 |

La norma inoltre prevede che a scelta del contribuente, le rate di cui al primo periodo successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese. Ipotizzando il versamento mensile anziché trimestrale (come previsto dal primo periodo) delle rate successive alle prime tre (e, quindi, delle rate in scadenza a partire dal 2024), resterebbero inalterate le scadenze e gli importi delle rate del 2023 (pari ai 3/20 di quanto complessivamente dovuto), mentre dal 2024 verrebbero versate 51 rate mensili in luogo di 17 rate trimestrali. Tale eventualità consente di tenere invariati gli effetti finanziari ascritti alla disposizione originaria. A tale ultimo fine, inoltre, il testo mantiene fermo il termine di scadenza delle rate di dicembre al giorno 20 del mese.

Non si ascrivono effetti alle disposizioni di cui alle lettere b), c), d), ed e), che hanno carattere procedimentale.

Non si ascrivono effetti alle disposizioni di cui alla lettera f), che intervengono su una norma per la quale non sono stati stimati impatti sui saldi di finanza pubblica.

Non si ascrivono effetti alle disposizioni di cui alla lettera g) che intervengono su una norma per la quale non sono stati previsti piani di rateazione, ma il pagamento in unica soluzione. Pertanto, lo spostamento del termine di versamento all'interno dello stesso anno non è idoneo a produrre effetti finanziari.

Il **comma 3** dispone che agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 24.



ART. 21

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, commi 174, 176 e 179, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

Le disposizioni di cui ai **commi da 1 a 3** recano norme di interpretazione autentica in relazione ad alcune misure della tregua fiscale.

In particolare, i **commi 1 e 2**, recano un'interpretazione autentica dell'articolo 1, commi 174 e 176, della legge n. 197 del 2022, in quanto chiariscono l'ambito applicativo del ravvedimento speciale, relativo alla regolarizzazione delle violazioni diverse da quelle formali e da quelle rilevate a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, confermando che il ravvedimento speciale non può essere utilizzato per l'emersione delle attività costituite o detenute al di fuori dello Stato ma precisando che può essere utilizzato, anche in presenza di violazioni dei predetti obblighi di monitoraggio, per la regolarizzazione delle violazioni relative ai redditi IRPEF di fonte estera, all'IVAFE e all'IVIE, sempre che si tratti di violazioni non rilevabili con i controlli automatizzati di cui all'articolo 36-bis del DPR n. 600 del 1973. Dalla disposizione non possono derivare effetti su accertamenti e contenzioso in corso poiché la presenza di un atto di contestazione inibisce, per espressa previsione normativa, il ravvedimento speciale; inoltre, il ravvedimento speciale è, altresì, inibito, per espressa previsione normativa, nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione.

Il **comma 3** chiarisce l'ambito applicativo dell'istituto dell'adesione agevolata agli atti del procedimento di accertamento di cui all'articolo 1, comma 179, della legge n. 197 del 2022.

Ad esse, pertanto, non si ascrivono nuovi o maggiori oneri per i saldi della finanza pubblica.

ART. 22

(Modifiche alle disposizioni concernenti il contenzioso in materia tributaria)

L'estensione all'Agenzia delle entrate-Riscossione dell'ambito di applicazione dell'art. 158 del D.P.R. n. 115 del 2002 non è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica, potendosi considerare del tutto neutra. Ciò, tenuto conto che, solo di recente, sono emerse questioni interpretative in ordine alla circostanza che l'Agenzia delle entrate-Riscossione possa essere equiparata alle altre amministrazioni pubbliche espressamente ammesse alla prenotazione a debito di imposte o di spese a proprio carico, come sinora avvenuto in via di prassi. Conseguentemente, la modifica normativa, non determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 23

(Causa speciale di non punibilità dei reati tributari)

Le disposizioni di cui ai **commi da 1 a 4** potrebbero incentivare la definizione dei debiti fiscali e comportare, pertanto, potenziali effetti positivi sul gettito che tuttavia, prudenzialmente, non vengono quantificati

Capo IV

Disposizioni finali e finanziarie

ART. 24

(Disposizioni finanziarie)



Il **comma 1** prevede l'incremento del fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, di 44 milioni di euro per l'anno 2023.

L'integrazione è necessaria per assicurare la proroga delle missioni internazionali in corso di svolgimento il cui onere complessivo, calcolato sulla base delle schede inoltrate dal Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale, è pari a 1.713 milioni di euro. La disponibilità di risorse necessarie alla copertura degli oneri, iscritti a legislazione vigente sul fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 145/2016 è pari a complessivi euro 1.669 milioni di euro, con una differenza da coprire con la presente disposizione di 44 milioni di euro, per l'esercizio finanziario 2023.

Il **comma 2** prevede l'istituzione, per l'anno 2023, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro destinato ai lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 nonché, in caso di decesso, nei confronti dei loro eredi. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina le modalità di erogazione del fondo anche al fine del rispetto del limite di spesa rappresentato dalla dotazione stessa del fondo.

Il **comma 3** incrementa di **4,5** milioni di euro per l'anno 2023, per l'anno 2023, il fondo di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6.

Il **comma 4** incrementa il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 di 200.000 euro per l'anno 2023.

Il **comma 5** prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, destinato a sostenere le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco pubblicato dalla CSEA ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, localizzate nelle Regioni insulari e per le quali è istituito un tavolo di crisi nazionale presso il predetto Ministero.

Il **comma 6** reca la quantificazione complessiva degli oneri derivante dagli articoli 2, 3, 4, **4-bis**, 5, 6, **7-ter**, **7-quater**, **7-quinquies**, 8, 11, 12, 19, 20 e dai commi 1 a 5 del presente articolo, determinati in 4.942,76 milioni di euro per l'anno 2023, **0,79 milioni** di euro per l'anno 2024, 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 1,35 milioni di euro per l'anno 2026, 1,78 milioni di euro per l'anno 2027, 1,88 milioni di euro per l'anno 2028, 2,3 milioni di euro per l'anno 2029, 3,2 milioni di euro per l'anno 2030, 4 milioni di euro per l'anno 2031 e 5,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, cui si provvede:

a) quanto a 4.938,94 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Alla luce della riduzione dei prezzi di energia elettrica e gas riscontrata nel primo trimestre del 2023, si stima che gli oneri, per il 2023, derivanti dall'art. 1, commi 2-5 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 siano pari 4.907,61 milioni di euro, in luogo di quelli stimati nella relazione tecnica originaria pari a 9.846,55 milioni di euro. In particolare, dal monitoraggio del sito del GME Gestore Mercati Energetici emerge che i prezzi medi di energia elettrica e gas nel primo trimestre del 2023 siano stati pari rispettivamente a 157,15 €/MWh e 56,86 €/MWh (a fronte di quelli stimati ex ante da ARERA in 305 €/MWh e 119 €/MWh).

Pertanto, sulla base della metodologia di stima utilizzata, applicando i prezzi medi riscontrati nel primo trimestre 2023 in luogo di quelli stimati ex ante, si stimano economie di spesa per il 2023 pari a 4.938,94 milioni di euro, distribuiti come riportato nella tabella seguente:



| | Risparmi di spesa |
|----------------|-------------------|
| Energivori | 1.102,08 |
| Non energivori | 1.522,93 |
| Gasivori | 1.396,88 |
| Non gasivori | 917,05 |
| Totale | 4.938,94 |

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; conseguentemente, si sopprime il periodo di imposta 2023 di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

c) quanto a 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 1,35 milioni di euro per l'anno 2026, 1,78 milioni di euro per l'anno 2027, 1,88 milioni di euro per l'anno 2028, 2,3 milioni di euro per l'anno 2029, 3,2 milioni di euro per l'anno 2030, 4 milioni di euro per l'anno 2031 e 5,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a **0,79** milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo **di quota parte delle** maggiori entrate derivanti dall'articolo 6.

Il **comma 7** dispone che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

ART. 24-bis
(Clausola di salvaguardia)

L'articolo stabilisce che le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

ART. 25
(Entrata in vigore)

Dispone, in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.





Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali
(in milioni di euro)

| Articolo | Comma | descrizione | e/s | Natura | Saldo netto da finanziare | | | | Fabbisogno | | | | Indebitamento | | | | |
|----------|-------|---|-----|--------|---------------------------|------|------|------|------------|---------|------|------|---------------|------|---------|------|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | Capo I - Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | Riduzione al 5% dell'aliquota IVA sul gas metano nel II trimestre 2023 (minor gettito associato agli usi civili e industriali) | e | t | -524.3 | | | | | -524.3 | | | | | -524.3 | | |
| 2 | 2 | Riduzione al 5% dell'aliquota IVA sul gas metano nel II trimestre 2023 (minor gettito associato alle forniture di servizi di teleriscaldamento e alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano nell'ambito di un "Contratto servizio energia") | e | t | -15.4 | | | | | -15.4 | | | | | -15.4 | | |
| 2 | 5 | Adeguamento aliquote negative della componente tariffaria UG2C applicata a gli scaglioni di consumo fino a 5.000 mc/anno, relativamente al mese di aprile 2023 - trasferimento ulteriori risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali | s | c | 160.0 | | | | | 160.0 | | | | | 160.0 | | |
| 2 | 5 | Proroga al II trimestre 2023 dell'azzeramento degli oneri generali di sistema per il settore gas - trasferimento ulteriori risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali | s | c | 120.0 | | | | | 120.0 | | | | | 120.0 | | |
| 2 | 5-bis | Copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas per i comuni con popolazione da 25.000 a 35.000 abitanti e con piano di riequilibrio finanziario approvato nel 2015 | s | c | 1.5 | | | | | 1.5 | | | | | 1.5 | | |
| 3 | 4 | Contributo riscaldamento IV trimestre 2023 ai clienti domestici residenti diversi dai titolari di bonus sociale - trasferimento ulteriori risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali | s | c | 1,000.0 | | | | | 1,000.0 | | | | | 1,000.0 | | |
| 4 | 2 | Contributo sotto forma di credito d'imposta riconosciuto nel II trimstre 2023 alle imprese a forte consumo di energia elettrica in relazione alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata | s | c | 430.7 | | | | | 430.7 | | | | | 430.7 | | |
| 4 | 3 | Contributo sotto forma di credito d'imposta riconosciuto nel II trimstre 2023 alle imprese con potenza disponibile non superiore a 4,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia in relazione alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata | s | c | 382.6 | | | | | 382.6 | | | | | 382.6 | | |
| 4 | 4 | Contributo sotto forma di credito d'imposta riconosciuto nel II trimstre 2023 alle imprese a forte consumo di gas naturale in relazione alle spese sostenute per l'acquisto del medesimo gas | s | k | 429.6 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | Contributo sotto forma di credito d'imposta riconosciuto nel II trimstre 2023 alle imprese a forte consumo di gas naturale in relazione alle spese sostenute per l'acquisto del medesimo gas | s | c | | | | | | 429.6 | | | | | 429.6 | | |
| 4 | 5 | Contributo sotto forma di credito d'imposta riconosciuto nel II trimstre 2023 alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale in relazione alle spese sostenute per l'acquisto del medesimo gas | s | k | 105.8 | | | | | | | | | | | | |



Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali
(in milioni di euro)

| Articolo | Comma | descrizione | e/s | Natura | Saldo netto da finanziare | | | | Fabbisogno | | | | Indebitamento | | | | |
|--|----------------|---|-----|--------|---------------------------|------|------|------|------------|------|------|------|---------------|------|------|------|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 4 | 5 | Contributo sotto forma di credito d'imposta riconosciuto nel II trimestre 2023 alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale in relazione alle spese sostenute per l'acquisto del medesimo gas | s | c | | | | | 105.8 | | | | 105.8 | | | | |
| 4-bis | 1 | Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano presso l'ufficio per lo Sport della PCM di cui all'articolo 1, comma 369 della legge n. 205/2017 | s | c | 10.0 | | | | 10.0 | | | | 10.0 | | | | |
| 5 | 1-2 | Modifiche al contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 di cui ai commi da 115 a 119 della Legge 197 del 28 dicembre 2022 - esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo | e | t | -404.0 | | | | -404.0 | | | | -404.0 | | | | |
| 6 | 1 | Rideterminazione della base imponibile 2022 derivante da produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali oltre i limiti di cui all'art. 1 comma 423 della L. 266/2005 - IRPEF/IRES | e | t | -3.9 | 1.7 | | | -3.9 | 1.7 | | | -3.9 | 1.7 | | | |
| 6 | 1 | Rideterminazione della base imponibile 2022 derivante da produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali oltre i limiti di cui all'art. 1 comma 423 della L. 266/2005 - IRAP | e | t | | | | | -0.4 | 0.2 | | | -0.4 | 0.2 | | | |
| 6 | 1 | Rideterminazione della base imponibile 2022 derivante da produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali oltre i limiti di cui all'art. 1 comma 423 della L. 266/2005 - IRAP | s | c | 0.4 | -0.2 | | | | | | | | | | | |
| 7-ter | 1, lett.a) | Incremento Fondo a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in difficoltà economiche di cui all'art. 1 c. 581 della L n. 234/2021 | s | c | 9.0 | | | | 9.0 | | | | 9.0 | | | | |
| 7- quater | 1 | Credito d'imposta al 20% in favore delle start-up innovative, costituite a partire dal 1° gennaio 2020 ed operanti nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità, per le spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo | s | k | 2.0 | | | | 2.0 | | | | 2.0 | | | | |
| 7- quinq ues | 1 | Contributo in favore dell'Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile | s | c | 3.0 | | | | 3.0 | | | | 3.0 | | | | |
| Capo II - Disposizioni in materia di salute | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1 | Fondo destinato all'erogazione del contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa (payback) dei dispositivi medici | s | c | 1,085.0 | | | | 1,085.0 | | | | 1,085.0 | | | | |
| 11 | 1 | Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive del personale medico e del comparto sanità nei servizi di emergenza-urgenza - Incremento del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard | s | c | 70.0 | | | | 70.0 | | | | 70.0 | | | | |
| 11 | 1 | Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive nei servizi di emergenza-urgenza del personale medico e del comparto sanità - Incremento del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard - effetti riflessi | e | t/c | | | | | 34.0 | | | | 34.0 | | | | |
| 11 | 3 | Anticipo incremento indennità pronto soccorso di cui all'articolo 1, comma 526 legge n.197/2022 - Incremento del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard | s | c | 100.0 | | | | 100.0 | | | | 100.0 | | | | |
| 11 | 3 | Anticipo incremento indennità pronto soccorso di cui all'articolo 1, comma 526 legge n.197/2022- effetti riflessi | e | t/c | | | | | 48.5 | | | | 48.5 | | | | |
| 12 | 6 | Beneficio pensionistico a favore dei lavoratori che prestano attività nei servizi di urgenza ed emergenza delle Aziende ed enti del SSN | s | c | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | |
| Capo III - Misure in materia di adempimenti fiscali | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 1, lett. b) | Modifica dei termini previsti per la procedura di ravvedimento speciale, di cui all'art. 1 commi 174-179 della Legge 197/2022 | e | ext | -3.3 | | | | -3.3 | | | | -3.3 | | | | |



Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali
(in milioni di euro)

| Articolo | Comma | descrizione | e/s | Natura | Saldo netto da finanziare | | | | Fabbisogno | | | | Indebitamento | | | |
|--|-------------|---|----------|--------|---------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 20 | 1 | Modifica dei termini previsti per la procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui all'art. 1 commi 186-205 della Legge 197/2022 | e | ext | -11.5 | -0.6 | -0.6 | -0.7 | -11.5 | -0.6 | -0.6 | -0.7 | -11.5 | -0.6 | -0.6 | -0.7 |
| Capo IV - Disposizioni finanziarie e finali | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 1 | Fondo per la partecipazione italiana alle missioni internazionali | s | c | 44.0 | | | | 44.0 | | | | 44.0 | | | |
| 24 | 2 | Istituzione del Fondo per le vittime dell'amianto nello stato di previsione (Ministero del lavoro e delle politiche sociali) | s | c | 20.0 | | | | 20.0 | | | | 20.0 | | | |
| 24 | 3 | Incremento del fondo di cui all'art. 15, comma 4, DL 176/2022 | s | c | 4.5 | | | | 4.5 | | | | 4.5 | | | |
| 24 | 4 | Incremento del Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano, di cui all'art. 1, comma 868 della L. 234/2021 | s | k | 0.2 | | | | 0.2 | | | | 0.2 | | | |
| 24 | 5 | Fondo finalizzato al sostegno delle imprese a forte consumo di energia elettrica, localizzate nelle Regioni insulari e per le quali è istituito un tavolo di crisi nazionale presso il Ministero delle imprese e del made in Italy | s | c | 2.0 | | | | 2.0 | | | | 2.0 | | | |
| 24 | 6, lett. a) | Minori spese associate al contributo straordinario al costo dell'energia elettrica a favore delle imprese energivore e non energivore per il I trimestre 2023 disposto dall'art. 1, commi 2-3 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 | s | c | -2,625.0 | | | | -2,625.0 | | | | -2,625.0 | | | |
| 24 | 6, lett. a) | Minori spese associate al contributo straordinario al costo del gas metano a favore delle imprese gasivore e non gasivore per il I trimestre 2023 disposto dall'art. 1, commi 4-5 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 | s | k | -2,313.9 | | | | | | | | | | | |
| 24 | 6, lett. a) | Minori spese associate al contributo straordinario al costo del gas metano a favore delle imprese gasivore e non gasivore per il I trimestre 2023 disposto dall'art. 1, commi 4-5 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 | s | c | | | | | -2,313.9 | | | | -2,313.9 | | | |
| 24 | 6, lett. b) | Modifiche al credito d'imposta a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari, di cui all'art. 1, comma 131, della L. 178/2020 (limitazione ai periodi di imposta 2020 e 2021) | s | k | -5.0 | | | | -5.0 | | | | -5.0 | | | |
| 24 | 4, lett. c) | Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del DL 282/2004 | s | c | | | -1.0 | -1.4 | | | -1.0 | -1.4 | | | -1.0 | -1.4 |
| | | totale entrate | e | | -962.5 | 1.1 | -0.6 | -0.7 | -880.4 | 1.3 | -0.6 | -0.7 | -880.4 | 1.3 | -0.6 | -0.7 |
| | | totale spese | s | | -963.6 | 0.0 | -0.6 | -0.7 | -964.0 | 0.2 | -0.6 | -0.7 | -964.0 | 0.2 | -0.6 | -0.7 |
| | | Saldo | | | 1.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 83.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 83.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 |

